

## PROCEDURA PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SISTRI ATTRAVERSO LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA

### 1. Il quadro normativo

L'art 7, comma 1, del DM 17 dicembre 2009 stabilisce una procedura semplificata in ordine agli adempimenti degli obblighi relativi al SISTRI tramite le organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.

I seguenti *soggetti*:

- imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art 212, comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;
- i soggetti la cui produzione annua di rifiuti pericolosi non eccede le 4 tonnellate, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art 2135 del codice civile;
- i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non pericolosi non eccede le 20 tonnellate;
- i soggetti di cui all'art1, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 che aderiscono volontariamente al SISTRI:
  - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all' articolo 184, comma 3, lettere c) e d) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 che non hanno più di 10 dipendenti;
  - le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs 3 aprile 2006 n 152 diversi dai soggetti già tenuti ad aderire in base all'art 3, comma 1 lett.b);
  - imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all' articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152
  - gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
  - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all' articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

una volta iscritti al SISTRI, possono adempiere agli obblighi relativi tramite delega alle seguenti strutture:

- a) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali,
- b) società di servizi di diretta emanazione delle medesime associazioni imprenditoriali.

La delega, redatta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito del Portale SISTRI ([www.sistri.it](http://www.sistri.it)), deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto delegante.

La firma può essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante dell'impresa può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, con la quale attesta di aver attribuito all'associazione imprenditoriale od alla società di servizi di diretta emanazione della stessa l'incarico di

adempiere, per proprio conto, agli obblighi di cui al DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Le associazioni imprenditoriali e le società di servizi, come sopra individuate, provvedono alla compilazione delle schede Sistri dei soggetti deleganti secondo le modalità e le tempistiche indicate nella legislazione vigente.

La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI resta a carico del soggetto delegante il quale è tenuto a conservare il registro cronologico e le schede di movimentazione per almeno 3 anni presso la propria sede o presso l'associazione imprenditoriale o sua società di servizi alla quale è stata data delega. Il materiale archiviato va tenuto a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

## **2. Procedura d'iscrizione al SISTRI**

Per espletare gli adempimenti del SISTRI per conto dei soggetti deleganti, le associazioni imprenditoriali si iscrivono al SISTRI attraverso la compilazione del modulo di iscrizione, in modalità web, o iscrivono, sempre le associazioni imprenditoriali, le società di servizi di loro diretta emanazione, nella medesima modalità. In questa seconda ipotesi nella sezione 1.4 del modulo di iscrizione dovrà essere indicata, come persona da contattare, un soggetto dell'associazione di riferimento.

Per le associazioni imprenditoriali o società di servizi di diretta emanazione che già avessero presentato domanda di iscrizione, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 17 dicembre 2009, il SISTRI provvede a richiedere le informazioni aggiuntive previste dalla presente procedura.

Il SISTRI, non appena ricevuta la richiesta di iscrizione, trasmette direttamente al soggetto che dovrà svolgere i servizi (associazione o società di servizi, ed in quest'ultimo caso, per conoscenza, anche all'associazione di appartenenza) il numero di pratica assegnato.

Una volta acquisito il numero di pratica, i soggetti di cui al punto 1, lettere a) e b), provvedono al versamento del contributo annuo dovuto per ciascuna unità locale con le modalità indicate nel D.M. 17 dicembre 2009.

Con il versamento del contributo previsto, l'associazione o la società di servizi avrà diritto fino a tre dispositivi USB "multimpresa". Nel caso in cui l'associazione o la società di servizi avesse esigenza di dispositivi aggiuntivi potrà richiederli, così come previsto nell'Allegato IA del Testo Unico SISTRI, pagando un contributo pari a 40 euro cadauno, da versare per due annualità successive a partire dal momento della richiesta.

I dispositivi aggiuntivi possono essere richiesti anche successivamente alla fase iniziale di iscrizione inviando apposita istanza tramite posta elettronica all'indirizzo SISTRI [associazioni@sistri.it](mailto:associazioni@sistri.it) e provvedendo al versamento del previsto contributo. La ricevuta di avvenuto pagamento va allegata alla richiesta.

L'associazione o la società di servizi subito dopo provvederà ad inviare al SISTRI l'elenco delle imprese deleganti, con il rispettivo numero di pratica mediante la compilazione del Modulo disponibile sul sito del Portale SISTRI ([www.sistri.it](http://www.sistri.it)).

Con riferimento alle domande di iscrizione già inoltrate, le associazioni o loro società di servizi sono tenute ad inviare al SISTRI le informazioni aggiuntive richieste dalla presente procedura, con particolare riferimento alle user-id di uno dei delegati afferenti all'unità locale, quanto prima possibile e comunque, al massimo, entro il 22 aprile, utilizzando sempre il Modulo A allegato alla presente

procedura. In assenza di dette informazioni si procederà all'annullamento della richiesta di iscrizione presentata.

Il SISTRI, sulla base della documentazione presentata, una volta verificata la correttezza del pagamento effettuato, provvede alla configurazione dei dispositivi elettronici USB secondo i dati segnalati.

Il SISTRI, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, comunicherà all'associazione imprenditoriale l'avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all'operatività e provvederà a inviare i dispositivi direttamente all'associazione o alla società di servizi.

### **3. Casi particolari**

L'impresa, nello svolgimento della propria attività, può decidere di:

- a) revocare la delega concessa all'associazione o alla società di servizi e conseguentemente svolgere direttamente gli adempimenti previsti dal SISTRI;
- b) revocare la delega concessa ad una associazione o società di servizi e contemporaneamente attribuire ad altra associazione o società di servizi nuova delega a svolgere i compiti previsti dal SISTRI;
- c) revocare la delega concessa ad una associazione o società di servizi e decidere, in una fase successiva e quindi non contestualmente, di affidare lo svolgimento dei compiti previsti dal SISTRI ad una nuova associazione o società di servizi attraverso l'emanazione di una nuova delega

Nel caso sub a), in cui una impresa intenda revocare la delega espressa ad una associazione o alla sua società di servizi, l'impresa stessa dovrà darne apposita comunicazione all'associazione o società di servizi delegata cessante, informandone e mail il SISTRI. Una volta ricevuta la comunicazione, per e mail, di revoca, spetterà all'associazione o alla società di servizi cessante darne immediata segnalazione al SISTRI con indicazione della data a partire dalla quale cesserà di svolgere il servizio richiesto dall'impresa. Da quel momento l'impresa sarà responsabile per l'adempimento degli obblighi previsti dal SISTRI.

Sulla base di dette segnalazioni il SISTRI procederà alle necessarie operazioni di cancellazione del nominativo dell'impresa dal dispositivo USB assegnato all'associazione o alla società di servizi e al ripristino della funzionalità del dispositivo dell'impresa.

Nel caso sub b), di decisione dell'impresa di modificare contestualmente l'associazione o la società di servizi cui ha dato delega, la procedura da seguire è la seguente. Innanzitutto, è compito dell'impresa dare preventiva informazione al SISTRI della decisione di cambiare i soggetti incaricati di svolgere i previsti adempimenti del SISTRI ad una scadenza prefissata, con l'indicazione delle due associazioni o società di servizi (quella alla quale si intende revocare la delega e quella alla quale si intende attribuire nuova delega, per quest'ultima dovrà essere indicato anche il numero di iscrizione al SISTRI). L'associazione o la società di servizi che ha ricevuto richiesta di revoca della delega provvederà a segnalare tale richiesta al SISTRI, informandone per conoscenza l'impresa interessata, con indicazione della data a partire dalla quale cesserà di prestare il servizio richiesto, coincidente con quella indicata dall'impresa. Sarà compito della nuova associazione o società di servizi dare comunicazione al SISTRI della nuova impresa delegante, informandone per conoscenza l'impresa delegante, con indicazione della data a partire dalla quale inizierà a prestare i propri servizi, coincidente con quella indicata dall'impresa. **Nel caso in cui le due date non dovessero**

**coincidere la responsabilità nella comunicazione dei dati al SISTRI resterà a carico dell'impresa.** Il SISTRI provvederà a registrare l'operazione e ad apportare le conseguenti modifiche dei dispositivi elettronici assegnati alle associazioni o società di servizi interessate. Il SISTRI provvederà, altresì, a darne comunicazione all'impresa ed alle associazioni o società di servizi interessate con indicazione della data a partire dalla quale il sistema di trasmissione dei dati funzionerà con il cambio dei soggetti delegati allo svolgimento del servizio.

Nel caso sub c), di non continuità tra vecchia e nuova delega, per la nuova iscrizione si seguirà la procedura normale di cui al precedente punto 2. In questo caso, nel periodo di intervallo, gli obblighi relativi al SISTRI restano a carico dell'impresa.

Qualora dalla documentazione pervenuta al SISTRI risulti che una impresa abbia delegato due associazioni diverse, ambedue le deleghe verranno annullate dal sistema SISTRI. Il SISTRI provvederà, altresì, a darne immediata comunicazione all'azienda delegante e alle due associazioni interessate. In tal caso gli obblighi derivati dal SISTRI sono a carico dell'impresa.

Roma, 15 marzo 2011